Rapporto aggiuntivo

numero	data	Dipartimento
5847 R Agg.	30 gennaio 2008	SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 10 ottobre 2006 concernente una nuova Legge cantonale sui cani

Nella tornata parlamentare del 17 dicembre 2007, il Gran Consiglio ha approvato la nuova legge cantonale sui cani. Rispetto al rapporto approvato dalla Commissione della legislazione il 7 novembre 2007 sono state apportate tre modifiche; la prima è l'aggiunta all'art. 4 di un nuovo capoverso 4 che prevede che il Consiglio di Stato riversa il 50% della tassa annuale ai Comuni di domicilio del proprietario del cane a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge; la seconda è l'introduzione all'art. 14 della facoltà per il Consiglio di Stato di allestire una lista di razze e dei loro incroci la cui detenzione è vietata nel Cantone Ticino, ritenuto che in ogni caso il governo deve stabilire particolari condizioni o oneri per il rilascio dell'autorizzazione di detenzione di determinate razze e dei loro incroci, aventi in particolare per oggetto le qualità e le conoscenze canine del detentore, l'origine del cane e le sue condizioni di detenzione e l'obbligo di seguire regolarmente corsi di educazione canina a partire dall'acquisto del cane. La terza e ultima modifica concerne l'obbligo di tener al guinzaglio e di munire di museruola i cani pericolosi (aggiunta di un secondo capoverso all'art. 15).

Al termine della seduta, il Consiglio di Stato ha riservato di dare la propria adesione al nuovo testo di legge. Con lettera del 15 gennaio 2008, il Consiglio di Stato ha condiviso il principio del versamento ai Comuni della metà degli introiti sulla tassa sui cani e ha comunicato che i compiti assegnati ai Comuni saranno ulteriormente specificati in sede di regolamento allo scopo di garantire il rispetto del principio di causalità, in base al quale il provento delle tasse dovrà essere utilizzato esclusivamente per raggiungere gli scopi stabiliti dalla legge.

Per quanto concerne il nuovo articolo 14 (razze pericolose), il Governo ha subordinato la propria adesione alla possibilità di prelevare emolumenti specifici presso i proprietari di queste singole razze e non sull'insieme dei proprietari di cani per la copertura delle spese generate dall'applicazione del suddetto articolo e ha proposto l'aggiunta di un capoverso 2 del seguente tenore: *"il Consiglio di Stato copre le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo attraverso la riscossione di una tassa ai proprietari di cani di dette razze".*

La Commissione accoglie questa proposta, ritenuto che sarebbe iniquo far partecipare tutti i proprietari di cani ad una spesa creata da chi intende detenere razze particolari. Il nuovo disposto è del resto in linea con quanto prevedono gli altri Cantoni in particolare il Canton Vaud che obbliga i futuri detentori di determinate razze a fornire al veterinario cantonale tutte le indicazioni utili circa l'origine del cane (allevamento), la sua razza e i suoi genitori e prevede il prelevamento di una tassa per l'autorizzazione a detenere determinate razze che copre i costi di accertamento e di verifica.

1.0064

Per questioni di sistematica, la Commissione propone di inserire il nuovo disposto quale cpv. 2 dell'art. 20 della legge che concerne il finanziamento.

La Commissione invita pertanto il Parlamento ad approvare la modifica di legge annessa al presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Filippo Gianoni, relatore
Bergonzoli - Carobbio - Colombo - Dafond -
Dominé - Ducry - Ghisletta D. - Guidicelli -
Kandemir Bordoli - Martignoni - Pantani -
Pedrazzini - Quadri

Disegno di

LEGGE

sui cani

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 10 ottobre 2006 n. 5847 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 7 novembre 2007 n. 5847 R1 della Commissione della legislazione;
- vista la presa di posizione 15 gennaio 2008 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 20 cpv. 2 (nuovo)

Finanziamento

[2]Il Consiglio di Stato copre le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 14 della presente legge attraverso la riscossione di una tassa a carico dei proprietari di cani appartenenti alle razze e dei loro incroci oggetto di autorizzazione di detenzione.